



Area Ambiente
Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 2 del 29 aprile 2019

- Oggetto:** verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 152/2006, del Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un'attrezzatura a destinazione verde e sport di uso pubblico denominata "Le Driadi Village" in un'area in via Bernardo Cavallino, quartiere Arenella, Napoli, individuata in N.C.T. al foglio 72 particelle 164, 412 e 255 (porzione)
- Proponente:** Pietro Casciaro
- Autorità procedente:** Comune di Napoli, Area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione Urbanistica Attuativa*
- Autorità competente:** Comune di Napoli, Area *Ambiente*, servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

(Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17 maggio 2013)

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al titolo II della parte seconda detta norme in materia di Valutazione ambientale strategica di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- il Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 individua all'art. 2 alcuni casi di esclusione di piani e programmi dalla procedura di VAS;
- negli *“Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania”*, approvati con Delibera di Giunta regionale n. 203 del 5 marzo 2010, sono individuati gli *“strumenti urbanistici e territoriali soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità”*;
- con Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011, all'art. 2 comma 3, i comuni vengono individuati quali *“autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006”*;
- il Comune di Napoli, in attuazione a quanto stabilito dal Regolamento regionale 5/2011, con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/5/2013 ha individuato quale Autorità competente alla VAS, ai sensi del d.lgs. 152/06, la Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare*, servizio *Controlli ambientali*, ufficio con funzioni di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sostenibilità ambientale e diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 12 aprile 2018 sono stati stabiliti gli oneri istruttori per le procedure di verifica di VAS;
- con disposizione del Direttore della Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare* n. 11 del 20 aprile 2018 è stato approvato il *“Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della “Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali”*;
- con disposizione del Direttore della Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare* n.12 del 20 aprile 2018, rettificata con disposizione n. 1 del 22 gennaio 2019, è stata nominata la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli, struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli in materia di valutazioni ambientali.

Premesso altresì che:

- con nota PG/984270 del 15 dicembre 2017 il servizio *Pianificazione urbanistica esecutiva* ha presentato istanza di VAS per il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata *“Parco urbano di quartiere con attrezzature sportive le Driadi Village”*;

- il servizio *Pianificazione urbanistica esecutiva* (dal 1 aprile 2019 servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*) è Autorità procedente del Pua in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera q) del d.lgs 152/2006;
- in data 22 dicembre 2017 sono stati identificati i soggetti competenti in materia ambientale (Sca) da autorità competente e autorità procedente ed è stata definita la durata della consultazione sul rapporto preliminare ambientale in 30 giorni;
- con nota PG/53638 del 17 gennaio 2018 l'Autorità procedente ha dato avvio alla fase di consultazione, trasmettendo gli elaborati ai predetti Sca;
- con nota PG/246259 del 13 marzo 2018 l'Autorità competente ha richiesto di riaprire le consultazioni all'*Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli*, che non era stato precedentemente individuato tra i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota PG/258552 del 15 marzo 2018 l'Autorità procedente ha riaperto le consultazioni, trasmettendo all'*Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli* il rapporto preliminare al fine di acquisire le proprie osservazioni;
- con nota PG/307925 del 30 marzo 2018 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute;
- al fine di poter esprimersi sull'assoggettabilità a VAS del piano, l'Autorità competente con PG/470095 del 23 maggio 2018 ha chiesto di acquisire la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- dalla suddetta data il procedimento è rimasto sospeso non essendo pervenuti riscontri e in data 7 febbraio 2019 con nota PG/117881 il servizio *Pianificazione urbanistica esecutiva* ha riscontrato la suddetta richiesta, attestando la conformità urbanistica del Pua "le Driadi Village", riattivando il procedimento;
- con nota PG/2019/262645 l'Autorità competente ha richiesto al proponente il pagamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 33 d.lgs 152/2006;
- in data 9 aprile 2019 si è riunita la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli che ha espresso il parere di competenza, come previsto dall'art. 2 del *Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*.

Esaminati:

- il rapporto preliminare ambientale;
- il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento nazionale, regionale e comunale e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica relativi all'area di intervento e all'ambito di influenza del piano.

Rilevato che l'area:

- occupa una superficie di circa 13.648 mq;
- si trova ai margini occidentali dell'unità morfologica denominata *Scudillo*, un'area acclive, posta nella zona nord della città, ricadente in parte nel quartiere *Stella* e in minor parte nel quartiere *Arenella*, a ridosso dell'espansione moderna della zona alta di quest'ultimo, nel punto in cui lo Scudillo, negli anni Settanta, è stato tagliato in due dal viadotto della Tangenziale;
- è compresa nel *Parco Metropolitano delle Colline di Napoli* in Zona B - *zona di riserva generale* e Zona C - *zona di riserva controllata* (artt. 15 e 16 delle norme di salvaguardia del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli);
- è classificata nel Prg vigente in sottozona Fa – *componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio destinate a parco territoriale*, disciplinata dall'art. 46 delle Nta ed è ricadente per la maggior parte in Fa2 - *aree incolte* e per una parte Fa3- *aree boscate*;
- ricade nell'ambito n. 36 *Scudillo* perimetrato nella scheda n. 95 e disciplinato dall'art. 162 delle Nta;
- ricade parzialmente in aree perimetrare nel *Piano Stralcio di assetto Idrogeologico* dell'Autorità di Bacino (aggiornamento 2015) come R3- *rischio elevato da frana* e R4-*rischio molto elevato da frana*;
- ricade nel *Piano stralcio per la difesa del suolo* e delle risorse idriche dell'Autorità di Bacino (2011) nella Carta della Tutela ambientale con *Valore ambientale basso/molto basso*;
- ricade nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli in classe Ic – *aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza* e *Ib-pleSSI scolastici in sede propria, aree universitaria*;
- riguarda un intervento per la realizzazione di una struttura per il tempo libero e lo sport costituita da un parco attrezzato e di una struttura sportiva di uso pubblico mediante la procedura di Piano urbanistico attuativo (PUA).

Rilevato, altresì, che:

- l'intervento del PUA Driadi è strutturato e articolato con le seguenti aree tematiche:
 - area tematica 1: di superficie 8.318 mq, agrumeto e sistemazione dei percorsi;
 - area tematica 2: di superficie 3.770 mq, edificio adibito a complesso sportivo e aree di pertinenza;
 - area tematica 3: strada pubblica di accesso, esistente, da riqualificare.

Preso atto che:

- con nota PG/307925 del 30 marzo 2018 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute dei seguenti soggetti:

- ABC;
- ARPAC;
- Città metropolitana di Napoli;
- Ente Parco delle colline di Napoli.

Considerato che:

- l'ARPAC, dalla lettura urbanistica della destinazione di zona del vigente Prg e dei vincoli paesaggistici, osserva che: *“Considerato che (...) l'intervento prefigura un consumo di suolo, pur contenuto, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea, è necessario valorizzare e tutelare le superfici agricole e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica e promuovere il riuso e la rigenerazione urbana consentendo il consumo di suolo sono nei casi dove non vi siano alternative, (...) considerata la sensibilità ambientale dell'intervento, il Piano debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione ambientale strategica”*;

- l'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli osserva che:

“Poiché gli indirizzi delle norme di Salvaguardia del PMCN vigenti sono interamente recepiti nelle Norme di attuazione della Variante al Prg del Comune di Napoli si ritiene che l'intervento possa non essere assoggettato a VAS purché vengano recepite tutte le indicazioni riguardanti questa tipologia di piani e nella fattispecie che la progettazione integrata degli interventi può effettuarsi mediante Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla disciplina della Variante al PRG di Napoli, relativi ad interi ambiti elementari definiti nella Carta degli ambiti del paesaggio, a loro motivate aggregazioni, o anche a ulteriori partizioni aventi superficie congruente con le finalità che il piano urbanistico attuativo intende perseguire”;

- nella Relazione del PUA, al paragrafo 2.4, è riportato il dimensionamento degli standard di quartiere in rapporto alle zone dell'intero ambito dello Scudillo;

- nel documento denominato “Relazioni al contorno” vengono indicati quali limiti del Piano di zonizzazione acustica quelli relativi alla Classe II-aree destinate a uno prevalentemente residenziale, contrariamente a quanto effettivamente previsto nel piano che individua l'area come classe Ic e residualmente in classe Ib per le quali sono prescritti i seguenti limiti sonori:

Tabella B- Valori limite di emissione - Leq in dBA (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 -22)	notturno (22-6)
Aree particolarmente protette (Classe I)	45	35

Tabella C- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 -22)	notturno (22-6)
Aree particolarmente protette (Classe I)	50	40

Tabella D - Valori di qualità - Leq in dBA (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 -22)	notturno (22-6)
Aree particolarmente protette (Classe I)	47	37

Considerato che, relativamente agli aspetti urbanistici:

- l'art. 162 - Unità morfologiche prevede che per la realizzazione degli interventi *“Negli ambiti territoriali coincidenti con le unità morfologiche, la variante persegue la valorizzazione del ruolo delle aree parco nella riqualificazione e nello sviluppo dei quartieri della periferia nord-occidentale, con particolare riferimento alle frange di edificazione che risultano integrate alle più rilevanti unità morfologiche e del soddisfacimento del fabbisogno di aree verdi a scala urbana e territoriale e di quartiere, attraverso:*

- a) *la conservazione e l'incentivazione delle attività agricole e forestali;*
- b) *la formazione di un sistema di parchi territoriali per realizzare una dotazione di verde pubblico o di uso pubblico a scala cittadina;*
- c) *la riqualificazione e il ripristino ambientale delle parti del territorio integrate alle più rilevanti unità morfologiche e che sono connotate, nell'insieme, dalla prevalenza degli insediamenti rispetto allo stato naturale, ai fini del ripristino delle condizioni di continuità delle unità morfologiche e della promozione di attività funzionali al parco mediante utilizzazioni pubbliche, di uso pubblico e collettivo;”*

- il deficit di spazi pubblici è per il quartiere *Arenella* pari a oltre 640.000 mq per un numero di abitanti pari a circa 68.300;

- per il soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68, nel quartiere *Arenella* il Prg ha previsto di reperire 232.000 mq di attrezzature per spazi pubblici ovvero per area attrezzata *“a parco e per il gioco e lo sport”* nell'ambito *Scudillo* di superficie pari a 1.520.000 mq;

- l'art. 56 – *attrezzatura di quartiere* prevede che al comma 2: *“riguardo le trasformazioni fisiche, e fatta eccezione per la zona A, ... è previsto: gli indici di copertura e di utilizzazione fondiaria consentiti, sia nel caso di ristrutturazione edilizia che nel caso di nuove opere, sono quelli che occorrono per conseguire idonei requisiti prestazionali, ovvero la conformità alle norme generali e di settore”* e pertanto è possibile realizzare nuove cubature nel rispetto della normativa di settore;

- le attrezzature sportive non sono ragionevolmente realizzabili nelle zone A e Bb, già sature, né nelle zone Fe e Fh, destinate ad attrezzature collettive e ad impianti, ma possono essere realizzate solo in sottozona Fa tramite piani attuativi.

Valutato che l'intervento:

- si configura come un'attrezzatura ad uso pubblico per il suddetto quartiere;
- nell'area tematica 2, prevede un'attrezzatura sportiva (di superficie coperta pari a 1.340 mq), ricorrendo a soluzioni di tipo prestazionale che consentono la realizzazione di volumetrie, ai sensi del suddetto art. 56 – *attrezzature di quartiere* delle Nta;
- soddisfa parte degli standard per il quartiere *Arenella* (1% delle previste attrezzature pubbliche destinate a verde e sport individuate dal Prg nell'ambito *Scudillo*).

Tenuto conto che:

- gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea “*per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo*” prevedono che venga dimostrato che il consumo di suolo avviene solo nei casi dove non vi siano ragionevoli alternative.

Valutato che:

- l'osservazione dell'ARPAC che riteneva di assoggettare a VAS il piano, in base dal consumo di suolo dell'intervento e in base alla sensibilità ambientale dell'area in quanto ricadente in sottozona Fa del Prg vigente, è superata dai seguenti fattori:
 - l'intervento prefigura un consumo di suolo in zona Fa limitatamente alla realizzazione di standard urbanistici, di cui al DM 1444/1968 e all'art. 56 delle Nta, che nell'ambito dello *Scudillo* per le considerazioni sopraesposte, sono realizzabili solo in zona Fa;
 - i suddetti standard destinati, per legge, a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sono finalizzati ad elevare il livello quantitativo e qualitativo degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, e necessari per soddisfare esigenze di vita dei cittadini;
 - non vi sono ragionevoli alternative alla realizzazione degli stessi, se non l'alternativa zero che sarebbe, oltre che contraria alle previsioni di legge, a scapito del soddisfacimento dello standard pregresso della collettività residente, al momento in deficit;
- il PUA in oggetto, per l'estensione e le caratteristiche ambientali dell'area, rientra tra i piani di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che prevede “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*”;

- nello scenario ambientale di riferimento le caratteristiche dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del PUA sulle componenti ambientali analizzate non producono effetti significativi sull'ambiente;
- dalle osservazioni pervenute, ivi controdedotte, dal parere della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* non sono emersi elementi tali da rappresentare la necessità di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del PUA in oggetto.

Sulla base di quanto esaminato, verificato e valutato, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dal PUA, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs 152/06 e secondo quanto stabilito dal "*Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania*" e dagli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania*",

sentita l'Autorità Procedente,

DISPONE

- di **escludere dalla procedura di VAS** la proposta di Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un'attrezzatura a destinazione verde e sport di uso pubblico denominata "Le Driadi Village" in un'area in via Bernardo Cavallino, quartiere *Arenella*, Napoli, individuata in N.C.T. al foglio 72 particelle 164, 412 e 255 (porzione), per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di prescrivere il recepimento delle seguenti osservazioni della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* nella fase di progetto definitivo:
 1. prevedere sistemi di mitigazione del rumore in considerazione dei recettori sensibili presenti nella zona e delle infrastrutture di trasporto localizzate nelle immediate vicinanze che dovranno essere compatibili con gli interventi previsti per le aree a rischio R3 e R4;
 2. rispettare i limiti di zonizzazione acustica della Classe I, di seguito riportati:

Tabella B- Valori limite di emissione - Leq in dBA (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 -22)	notturno (22-6)
Aree particolarmente protette (Classe I)	45	35

Tabella C- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 -22)	notturno (22-6)
Aree particolarmente protette (Classe I)	50	40

Tabella D - Valori di qualità - Leq in dBA (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 -22)	notturno (22-6)
Aree particolarmente protette (Classe I)	47	37

3. individuare i soggetti arborei incompatibili con le opere a farsi sotto l'aspetto cantieristico, individuando accessi, viabilità, illuminazione e recinzioni a servizio del parco pubblico;
 4. rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 e dalla legge 90/2013 relativamente alle nuove costruzioni che dal 1 gennaio 2021 dovranno essere edifici ad energia quasi zero;
 5. acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs 42/2004;
- che il presente atto venga registrato all'Indice Generale del Comune di Napoli;
 - di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento all'Autorità Procedente – Area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione Urbanistica attuativa*;
 - di rendere pubblica la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del d.lgs 152/2006 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi degli Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania.

Gli atti citati nel presente disposizione sono depositati presso la sede dell'Autorità competente.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
L'Autorità Competente
Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.